

**LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.**  
**Contratto di Assicurazione Ramo Danni**  
**POLIZZA PRIVATE COLLECTORS**

**Set informativo**

Edizione 5 giugno 2024

**Il presente Set Informativo, contenente:**

- **il Documento Informativo Precontrattuale Danni;**
- **il Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo Danni;**
- **le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario; e**
- **il Questionario - Proposta;**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, ove prevista, della proposta di assicurazione.**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE  
I DOCUMENTI INFORMATIVI PRECONTRATTUALI**

# Assicurazione per collezionisti di opere d'arte

## Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Documento predisposto a cura di MAG SPA società per azioni registrata in Italia, autorizzato da IVASS. Numero di registrazione: B000400942 e Lloyd's Insurance Company S.A., società a responsabilità limitata registrata in Belgio, autorizzata dalla Banca Nazionale del Belgio, numero di registrazione 3094

Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

### Che tipo di assicurazione è?

Assicurazione per collezionisti di opere d'arte.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ Questa Assicurazione assicura i beni descritti nella Scheda contro tutti i rischi materiali e diretti di perdita o danneggiamento allorché essi si trovano all'interno dei luoghi indicati nella Scheda durante il periodo di validità della presente Assicurazione subordinatamente ai seguenti termini, condizioni ed esclusioni.
- ✓ Contenuto Generico: La presente assicurazione è estesa a coprire il Contenuto Generico all'interno dei locali indicati nel modulo, in caso di perdita o danneggiamento direttamente causati da:
  - 1.1 incendio, fulmine o esplosione
  - 1.2 caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate con l'esclusione di ordigni esplosivi
  - 1.3 terremoto
  - 1.4 trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste con l'esclusione di: crolli, cedimenti di terreno, frane, inondazioni, comunque si manifestino;
  - 1.5 scoppio o traboccamento di cisterne fisse, impianti e condutture idraulici
  - 1.6 scoppio o traboccamento di cisterne fisse impianti e condutture di combustibile per uso domestico
  - 1.7 furto, furto con scasso o effrazione ovvero tentativo di furto, furto con scasso ed effrazione
  - 1.8 Urto causato da veicolo, con l'esclusione della perdita o del danneggiamento causati da un veicolo di proprietà dell'Assicurato o sotto il controllo dell'assicurato o di un membro convivente della sua famiglia
  - 1.9 danni da scioperi o sommosse

Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al DIP Aggiuntivo.



### Che cosa non è assicurato?

- ✗ le perdite e i danneggiamenti causati o risultanti da:
  - uso normale, logorio, deterioramento graduale, difetto intrinseco, ruggine o ossidazione, deformazione o restringimento;
  - tarne, parassiti o animali nocivi;
  - lavori effettuati nel corso di interventi di rifinitura, restauro, riparazione, rimessa a nuovo, ricorniciatura, ristrutturazione o processi consimili;
  - aridità, umidità, esposizione alla luce o eccessivi sbalzi di temperatura, a meno che non siano causati da tempesta, gelo o incendio;
  - rottura di vetri a protezione di quadri, comprendendo però il danno causato dal vetro rotto ai beni assicurati.

Per l'elenco completo delle esclusioni si rinvia al DIP Aggiuntivo.



### Ci sono limiti di copertura?

- ! Gli Assicuratori determinano il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori.
- ! Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile
- ! Qualora si assicuri con unica partita l'insieme di più oggetti formanti un paio o una serie, per i quali si dichiara solo il valore totale dell'insieme senza specificare il valore dei singoli componenti, l'indennizzo dovuto per i singoli elementi componenti il paio o la serie non supererà il valore che gli stessi hanno come oggetti singoli, né quello che essi proporzionalmente rappresentano nella somma assicurata per il paio o per la serie

Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rinvia al DIP Aggiuntivo.



### Dove vale la copertura?

- ✓ indirizzo di abitazione principale ed eventualmente di seconda residenza
- ✓ *Beni presso terzi: Tale garanzia si intende operante entro i seguenti limiti territoriali: Mondo Intero, ad eccezione di Paesi belligeranti e sanzionati secondo la normativa vigente.*
- ✓ *Italia/Europa/Mondo se gioielli indossati*
- ✓ *La copertura è operante in tutto il mondo, ma escluse Russia, Bielorussia e Ucraina (incluse la Crimea e le regioni di Donetsk e Luhansk). Per maggiore chiarezza sono assolutamente escluse le spedizioni e i transiti da/per Russia, Bielorussia e Ucraina (compresa la Crimea e le regioni di Donetsk e Luhansk)*



### Che obblighi ho?

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893,1894 C.C.

Nel corso del Contratto l'Assicurato e / o Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.



### Quando e come devo pagare?

I premi devono essere pagati nelle modalità pattuite.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha la durata specificata nella Scheda di Copertura



### Come posso disdire la polizza?

Se in scheda di copertura è previsto il tacito rinnovo è previsto il diritto di disdetta mediante lettera raccomandata inviata almeno con preavviso di 30 giorni prima della scadenza annuale. Altrimenti non essendo previsto il tacito rinnovo, non è previsto il diritto di disdetta.

## Assicurazione per collezionisti d'arte

### Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia assicurativa: Lloyd's Insurance Company S.A.  
Intermediario in veste di Manufacturer de facto: MAG Spa  
Product: Assicurazione per collezionisti d'arte  
Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: 1  
Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 21/04/24  
Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: [www.lloydseurope.com](http://www.lloydseurope.com)

E-mail: [lloydseurope@lloyds.com](mailto:lloydseurope@lloyds.com)

Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

E-mail: [informazioni@lloyds.com](mailto:informazioni@lloyds.com)

Telefono: +39 02 6378 8870

Alla fine del 2022, il capitale sociale ordinario di Lloyd's Insurance Company S.A. è di EUR 558 milioni. Inoltre, attraverso il rilascio di una lettera di credito sono stati resi disponibili ulteriori fondi propri per 200 milioni di EUR. Il requisito patrimoniale di solvibilità della società (SCR) è pari a EUR 295 milioni e l'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR è pari a EUR 618 milioni. Il coefficiente di solvibilità della società quindi, inteso come il rapporto tra i fondi propri e l'SCR, è pari al 209%. Il suo requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a EUR 74 milioni e l'ammontare dei fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR è di EUR 470 milioni. La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. per l'anno 2022 è disponibile su [www.lloydseurope.com/about/lloyds-brussels-hub/](http://www.lloydseurope.com/about/lloyds-brussels-hub/).

Al contratto si applica la legge italiana.

**Che cosa è assicurato?****CONDIZIONI VALIDE SE RICHIAMATE IN SCHEDA DI COPERTURA****Condizioni per l'efficacia della garanzia durante il trasporto (valido se richiamato in Scheda di Copertura)**

La garanzia trasporto è operante a condizione che:

- tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte;
- che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
- Esclusione operatività di garanzia in ipotesi di veicolo lasciato incustodito.

**Trasporti tra sedi del Contraente e movimentazioni interne**

Sono compresi automaticamente in garanzia i trasporti tra le diverse sedi del Contraente e le movimentazioni interne, senza obbligo di comunicazione preventiva se la somma assicurata è pari o inferiore ad € 500.000,00 per singolo trasporto.

Per somme superiori o condizioni di trasporto diverse rispetto a quelle sopra descritte, la garanzia è valida dopo richiesta dell'Assicurato/Contraente alla Società e conferma scritta della Società con emissione di apposita appendice. I premi relativi alle coperture sopra descritte verranno corrisposti a fine periodo assicurativo, in sede di regolazione premio sulla base del tasso concordato per il corrispondente valore caso per caso

**Beni presso restauratori, corniciai et similia**

Fermi i limiti territoriali di operatività indicati nella presente Assicurazione, tale garanzia è operante presso i locali di terzi, restauratori, corniciai et similia

**Beni presso Terzi per mostre e fiere (prestiti in uscita)**

La garanzia si intende estesa senza premio addizionale, alla giacenza, di opere d'arte assicurate presso terzi in occasione di fiere e mostre temporanee, fino ad un massimo di € 500.000,00.

Tale garanzia è estesa ai trasporti da/per i locali espositivi, con previa comunicazione al broker, fino ad un massimo di € 500.000,00= a condizione che tali trasporti siano effettuati come segue:

- da operatore specializzato in trasporti di opere d'arte. Gli Assicuratori in tal caso rinunciano ad esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti dell'organizzatore/ente fieristico, fatto salvo il caso di dolo e/o colpa grave.
- oppure
- da personale del Contraente/Assicurato, o da personale non specializzato in trasporti d'arte, alle seguenti condizioni:
    - a) Imballaggio da effettuarsi a regola d'arte, tenuto conto della natura delle opere e del tipo di trasporto effettuato;
    - b) Utilizzo di automezzo con presenza di almeno due persone a bordo, entrambe dotate di telefono cellulare;
    - c) Obbligo di sorveglianza ininterrotta dell'automezzo durante i trasporti

Tale garanzia si intende operante entro i seguenti limiti territoriali: Mondo Intero, ad eccezione di Paesi belligeranti e sanzionati secondo la normativa vigente.

**Condition Report**

È condizione essenziale per l'efficacia del contratto che, indipendentemente dal tipo di trasporto effettuato e prima della partenza delle opere, venga redatto un Condition Report descrittivo dello stato di conservazione delle opere o venga fornita agli Assicuratori documentazione fotografica prodotta nel periodo immediatamente precedente alla partenza delle opere. Lo stesso Condition Report – o documentazione fotografica – dovrà essere redatto anche al ritorno delle opere nel loro

luogo di origine per la verifica di eventuali danni. In assenza di detto Condition Report – o documentazione fotografica – non potranno essere reclamati danni derivanti da rotture o simili.

#### Insetti, tarli, tarme, parassiti e animali nocivi

A deroga del co. II dell'Art. 2 - Esclusioni, la polizza copre i danni derivanti da tarli, tarme, insetti, parassiti e animali nocivi purché il contagio sia avvenuto successivamente l'effetto della polizza. Tale copertura è operante a condizione del pagamento di un premio addizionale e una perizia che attesti l'assenza di infestazione alla decorrenza della copertura assicurativa.

#### Variazioni climatiche

La garanzia comprende le perdite ed ai danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.

#### Variazioni di luce

La garanzia comprende le perdite ed ai danni derivanti da irradiazione luminose purché a seguito di evento accidentale quale ad esempio cattivo allestimento, sbalzo di corrente, rottura dell'impianto.

#### Enti all'aperto

La polizza copre i danni materiali e diretti occorsi alle opere d'arte e design collocate in luogo aperto, con le seguenti esclusioni:

- a) danni da escrementi/imbrattamenti di animali;
- b) danni da eventi atmosferici ordinari;
- c) usura/logorio, vizio proprio/difetto intrinseco, ruggine, ossidazione, corrosione, deformazione o restringimento.

#### No Claims bonus (clausole alternative tra loro)

##### Anticipato

L'Assicurato dichiara di ricevere l'importo riportato nella Scheda di Copertura quale sconto anticipato concesso dagli Assicuratori sul premio netto relativo alla surriferita polizza. In caso di sinistro, che comporti spese di perizia e/o pagamento di un risarcimento, l'Assicurato si impegna a versare agli Assicuratori, in coincidenza del pagamento dell'indennizzo, un premio integrativo pari allo sconto anticipato riportato nella Scheda di Copertura oltre gli accessori e le imposte governative. La quota integrativa è dovuta una sola volta per annualità assicurativa, con riferimento all'annualità di avvenimento del sinistro. Qualora nella polizza vengano apportate modifiche che comportino aumenti di premio, su tali aumenti non sarà computato lo sconto anticipato.

##### Posticipato

Si conviene tra le Parti che, se durante il periodo di validità della assicurazione non sarà stata avanzata alcuna richiesta di risarcimento per perdite e/o danni coperti dalla presente assicurazione, gli Assicuratori rimborseranno all'Assicurato l'importo in % del premio netto riportato nella Scheda di Copertura, che verrà liquidato con atto a parte al momento del rinnovo, se questo verrà effettuato con gli stessi Assicuratori

### Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

#### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

##### **Diminuzione del Rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento della assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, gli Assicuratori ridurranno proporzionalmente

	il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinunciano al diritto di recesso.
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	
Clausola Acquisizione	<p>E' inteso e convenuto fra le Parti che nuovi acquisti o rivalutazioni sono automaticamente tenuti coperti fino al 10% della Somma Assicurata, a condizione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) che gli Assicuratori siano avvisati entro 30 gg. dalla data dell'acquisto o rivalutazione;</li> <li>2) che l'Assicurato faccia pervenire le stime degli enti acquisiti o rivalutati;</li> <li>3) pagamento di soprapremio calcolato a prorata con conguaglio a fine esercizio.</li> </ol> <p>La suddetta garanzia è operante dal momento in cui le nuove acquisizioni si trovano all'interno dei locali indicati nella Scheda.</p>



### Che cosa NON è assicurato?

<b>Rischi esclusi</b>	<p>Sono esclusi dalla presente Assicurazione:</p> <p>(A) le perdite e i danneggiamenti causati o risultanti da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. uso normale, logorio, deterioramento graduale, difetto intrinseco, ruggine o ossidazione, deformazione o restringimento;</li> <li>II. tarne, parassiti o animali nocivi;</li> <li>III. lavori effettuati nel corso di interventi di rifinitura, restauro, riparazione, rimessa a nuovo, ricorniciatura, ristrutturazione o processi consimili;</li> <li>IV. aridità, umidità, esposizione alla luce o eccessivi sbalzi di temperatura, a meno che non siano causati da tempesta, gelo o incendio;</li> <li>V. rottura di vetri a protezione di quadri, comprendendo però il danno causato dal vetro rotto ai beni assicurati.</li> </ol> <p>(B) Perdite o danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici dovuti al funzionamento o ad usura;</p> <p>(C) Perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da o connessi a fatti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione o danni agli enti assicurati causati da o per ordine di governi o Autorità Pubbliche o Locali.</p> <p>(D) perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;</li> <li>1.2 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;</li> <li>1.3 armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;</li> <li>1.4 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi</li> </ol>
-----------------------	---

	<p>commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili; 1.5 da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche. Questa clausola è prioritaria e prevarrà su tutto quanto contenuto in questo testo che sia eventualmente contraddittorio.</p> <p>E) le perdite e/o i danni ai gioielli assicurati lasciati incustoditi in camera di albergo o motel</p> <p>F) le perdite e/o i danni ai gioielli assicurati in corso di trasporto e durante gli spostamenti da un luogo ad un altro, a meno che siano portati sulla persona o a mano dall'Assicurato stesso o da un membro della sua famiglia, da un dipendente dell'Assicurato nel corso delle sue funzioni;</p> <p>G) la perdita di contante, divisa o obbligazioni;</p> <p>Si precisa inoltre che sono esclusi tutti i rischi definiti nelle seguenti clausole contenute nel Testo di Polizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clausola istituzionale di esclusione di contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche;</li> <li>• Esclusione rischio informatico e di dati con limitazioni in caso di furto;</li> <li>• Clausola delle malattie trasmissibili;</li> <li>• Clausola Sanzioni.</li> </ul>
--	--



### Ci sono limiti di copertura?

- In caso di Sinistro che colpisca un bene assicurato facente parte di un insieme (parure, coppia o serie identificabili come opera unica), l'Indennizzo sarà determinato in proporzione equa e ragionevole rispetto al valore totale della parure, coppia o serie, ma in nessun caso si potrà considerare tale danno come una perdita totale dell'intera coppia e/o servizio e/o parure e/o serie.  
In caso di perdita o danneggiamento di uno o più articoli il cui valore di mercato è incrementato dal fatto di essere parte di una coppia, serie o parure, la liquidazione effettuata ai sensi della presente Assicurazione terrà conto di tale incremento di valore.
- E' condizione essenziale che i gioielli assicurati siano sempre chiusi in cassaforte o depositati in cassette di sicurezza di banca, tranne quando gli enti assicurati sono personalmente trasportati sotto lo stretto e costante controllo dell'Assicurato o indossati dallo stesso o da persona preventivamente autorizzata. (Fatta eccezione di quanto riportato nei "Limiti Territoriali").  
L'Assicurato che omette di adempiere a tale obbligo decade da ogni diritto al risarcimento.
- E' condizione indispensabile perchè gli Assicuratori assumano l'onere del risarcimento in caso di furto, furto con scasso e furto con violazione di domicilio che:
  - (a) tutte le protezioni notificate agli Assicuratori o da essi richieste allo scopo di salvaguardare i beni assicurati siano state inserite e completamente funzionanti ogni volta che i locali siano lasciati incustoditi;(\*)
  - (b) i sistemi di allarme siano soggetti ad una regolare manutenzione effettuata da un tecnico specializzato, con almeno una visita all'anno;
  - (c) tali protezioni non vengano rimosse o modificate con detrimento degli interessi degli Assicuratori, senza il loro preventivo consenso scritto.



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p>In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno:</p> <p>a) darne avviso agli Assicuratori appena ragionevolmente possibile e comunque, non oltre dieci giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto conoscenza,</p> <p>b) fornire agli Assicuratori o ai periti incaricati quelle informazioni e prove al riguardo che gli Assicuratori possono ragionevolmente richiedere.</p> <p><b>Assistenza diretta / in convenzione:</b> Non applicabile.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> Non applicabile.</p> <p><b>Prescrizione:</b> i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893,1894 C.C.</p>
<b>Obblighi dell'impresa</b>	<p>Verifica l'operatività della garanzia e valutato il danno, gli Assicuratori provvederanno al pagamento entro 60 giorni. In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.</p>



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p>Il pagamento del premio avverrà nelle modalità pattuite.</p>
<b>Rimborso</b>	<p>Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.</p>



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p>L'assicurazione ha la durata indicata in Scheda di Copertura</p>
<b>Sospensione</b>	<p>In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza</p>
<b>Recesso in caso di sinistro</b>	<p>Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di contratto, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o gli Assicuratori possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dagli Assicuratori questo ha effetto dopo 30 giorni e gli Assicuratori entro 15 giorni dalla data di efficacia, rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa</p>

al periodo di rischio non corso.



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove il contratto sia stipulato da un consumatore, così come definito dal Codice del Consumo, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r all'intermediario previsto in polizza.
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Collezionisti d'arte privati.



### Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 29%

## COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>I reclami vanno presentati per iscritto a:</p> <p>Servizio Reclami Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano Fax: +39 02 6378 8857 E-mail: <a href="mailto:lloydseurope.servizioreclami@lloyds.com">lloydseurope.servizioreclami@lloyds.com</a> o <a href="mailto:lloydseurope.servizioreclami@pec.lloyds.com">lloydseurope.servizioreclami@pec.lloyds.com</a></p> <p>Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) giorni di calendario dalla presentazione del reclamo.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) giorni di calendario dal presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:</p> <p>IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel.: +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero) Fax : +39 06 42133 206 E-mail: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a></p> <p>Il sito IVASS <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di</p>

	presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98)
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
<b>Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie</b>	Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.

## CONDIZIONI GENERALI Mod IT2249B

### DEFINIZIONI

**Assicurazione:** Il contratto di assicurazione;

**Contraente:** Il soggetto che stipula l'assicurazione;

**Assicurato:** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

**Assicuratori:** La Lloyd's Insurance Company SA;

**Premio:** La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori;

**Sinistro:** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la presente assicurativa;

**Rischio:** La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

**Indennizzo:** La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.

### Art. 1) ESCLUSIONI

La presente Assicurazione non copre:

- 1.1 I danni direttamente e indirettamente dovuti o causati da scioperi, serrate, colpi di stato civile e militare, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia Centrali che Regionali o Locali.
- 1.2 I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, maremoti o frane.
- 1.3 I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di Legge.
- 1.4 I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.
- 1.5 Qualunque danno che non sia materiale e diretto, salvo specifico patto in deroga.

### Art. 2) DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE

Gli Assicuratori determinano il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.

### Art. 3) FORMA DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente assicurazione debbono essere provati per iscritto.

### Art. 4) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell' Art. 1898 C.C.

In caso di recesso gli Assicuratori rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto.

### Art. 5) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento della assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, gli Assicuratori ridurranno proporzionalmente il

premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinunciano al diritto di recesso.

#### **Art. 6) ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Se sullo stesso interesse e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente deve dare agli Assicuratori comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi –escluso dal conteggio l'Assicuratore insolvente– superi l'ammontare del danno, gli Assicuratori della presente copertura assicurativa saranno tenuti a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con altri Assicuratori. Gli Assicuratori, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono recedere dalla presente assicurazione con preavviso di 15 giorni.

#### **Art. 7) OBBLIGO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno:

- a) darne avviso agli Assicuratori appena ragionevolmente possibile e comunque, non oltre dieci giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto conoscenza,
- b) fornire agli Assicuratori o ai periti incaricati quelle informazioni e prove al riguardo che gli Assicuratori possono ragionevolmente richiedere.

#### **Art. 8) RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di contratto, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o gli Assicuratori possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dagli Assicuratori questo ha effetto dopo 30 giorni e gli Assicuratori entro 15 giorni dalla data di efficacia, rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 9) RICHIESTA FRAUDOLENTA**

Qualora l'Assicurato o il Contraente avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all'indennizzo di cui alla presente Assicurazione.

#### **Art. 10) COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere per lettera raccomandata, telex, telefax o per telegramma: per quanto riguarda le comunicazioni dirette agli Assicuratori: al Corrispondente tramite il quale è stata effettuata l'assicurazione od al Rappresentante Generale per l'Italia della Lloyd's Insurance Company SA.: Corso Garibaldi 86 20121 Milan, Fax: +39 02 6378 8857, E-mail:

[lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com](mailto:lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com) [lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com](mailto:lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com) or  
[lloydsbrussels.servizioreclami@pec.lloyds.com](mailto:lloydsbrussels.servizioreclami@pec.lloyds.com)

- a) per quanto riguarda le comunicazioni all'Assicurato all'ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori.

#### **Art. 11) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità:

- a) dagli Assicuratori, o da un perito da questi incaricato con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due periti nominati uno dagli Assicuratori ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

Nel caso in cui le parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quello del terzo è per metà a carico dell'Assicurato che conferisce agli Assicuratori la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

**Art.12) MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI**

I periti liquidatori devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7);
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell' Art. 11 lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolati per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

**Art.13) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verifica l'operatività della garanzia e valutato il danno, gli Assicuratori provvederanno al pagamento entro 60 giorni. In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

**Art.14) DOMANDE GIUDIZIALI**

La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori al Rappresentante Generale per l'Italia della Lloyd's Insurance Company SA. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro: "La Lloyd's Insurance Company SA, che ha assunto il rischio derivante dall'Assicurazione (vedi Scheda di Polizza) in persona del Rappresentante Generale per l'Italia della Lloyd's Insurance Company SA".

**Art. 15) ONERI FISCALI**

Gli Oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art.16) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non espressamente stabilito si applicano le disposizioni di legge italiana.

*Data*

*L'ASSICURATO/CONTRAENTE*

-----

Ai fini degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. l'Assicurato sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali :  
Art. 4 Aggravamento del Rischio, Art. 6 Assicurazione presso diversi Assicuratori; Art. 8 Recesso in caso di sinistro; Art. 11 Procedura per la valutazione del danno; Art.12 Mandato dei periti; Art.13 Pagamento dell'indennizzo.

**L'ASSICURATO/CONTRAENTE**

-----

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PRIVATE COLLECTORS

### DEFINIZIONI

Di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione contrattuale con il significato loro attribuito dagli Assicuratori.

<b>Terrorismo</b>	Tutti quegli atti, incluso l'uso della forza e della violenza, commessi da una o più persone che agiscano singolarmente od in gruppo, sia indipendentemente che per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per motivi politici, religiosi, ideologici e simili o allo scopo di influenzare e/o sconvolgere assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi o per ingenerare paura nella popolazione o con intenzione di influenzare qualsiasi autorità o governo.
<b>Broker</b>	Quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione, riconosciuto dagli Assicuratori.
<b>Contenuto generico</b>	Il mobilio e l'arredamento dei locali, nonché impianti telefonici, elettrici e/o a gas, impianti e/o apparecchi hi-fi e televisivi, impianti di allarme, migliorie e decorazioni, quadri, tappeti, tappezzerie, arazzi non assicurati con partite specifiche "oggetti d'arte", il tutto di proprietà dell'Assicurato, dei suoi familiari o conviventi o cose di cui l'Assicurato sia legalmente responsabile, con esclusione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• veicoli a motore, loro accessori e/o ricambi;</li> <li>• qualsiasi parte del Fabbricato;</li> <li>• animali in genere;</li> <li>• denaro, valuta straniera, valori, effetti negoziabili, monete e francobolli; documenti, titoli nominativi o altri documenti personali;</li> <li>• gioielli, orologi da polso, oggetti in oro e argento e quanto altro elencato nella Scheda di copertura Modulo delle Condizioni Speciali della presente Assicurazione.</li> </ul>
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione;
<b>Danni materiali</b>	Qualsiasi distruzione, danneggiamento, scomparsa, perdita di una cosa o di una sostanza componente materiale del bene assicurato.
<b>Deprezzamento</b>	Il decremento del valore dei beni assicurati in seguito a Sinistro coperto da garanzia.
<b>Esplosione</b>	Sviluppo di gas o vapori ad alta pressione e temperatura dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
<b>Familiari conviventi</b>	Qualsiasi parente e/o persona fisica che risieda abitualmente a casa dell'Assicurato.

<b>Franchigia</b>	L'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata che viene detratto dall'importo indennizzabile e che rimane a carico dell'Assicurato. Laddove siano previsti limiti di Indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia, dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di Indennizzo.
<b>Furto</b>	Impossessamento di cosa mobile altrui con sottrazione a chi la detiene con la finalità di trarne profitto per sé o per altri.
<b>Incendio</b>	Combustione di cose materiali al di fuori d'appropriato focolare, che può estendersi e propagarsi.
<b>Oggetti d'arte e antiquariato</b>	Quadri, dipinti, disegni, acqueforti, stampe, fotografie, libri, manoscritti, affreschi staccati, mosaici staccati, arazzi, tappeti, sculture, armi e armature, (collezioni numismatiche e di valori bollati) mobilio, arredi e qualsiasi altro oggetto il cui mercato di riferimento sia quello dell'arte, dell'antiquariato e/o del modernariato; nonché oggetti fragili, intesi quelli in vetro, cristallo, ceramica, porcellana, maiolica, terracotta e quelli di qualsiasi altro materiale che per natura o tipo di lavorazione presentino analoghe caratteristiche di fragilità.
<b>Oggetti fragili</b>	Oggetti di vetro, ceramica, porcellana, terracotta, nonché di altri materiali che per natura/tipo di lavorazione presentino analoghe caratteristiche di fragilità.
<b>Periodo di Assicurazione</b>	L'arco temporale di validità del presente contratto di Assicurazione.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'Assicurazione.
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente agli assicuratori, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge
<b>Preziosi</b>	Gioielli, orologi da polso e da tasca, oggetti d'oro e platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura e preziosi in genere.
<b>Primo Rischio Assoluto</b>	Forma di copertura assicurativa che prevede il risarcimento di danni e perdite da parte della Società, fino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore attribuito ai beni assicurati. Non trova applicazione la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
<b>Rapina</b>	Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene.
<b>Restauro</b>	Interventi effettuati da personale specializzato per ripristinare, riparare o conservare i beni assicurati a seguito di un danno.
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro
<b>Scheda di copertura</b>	il documento annesso alla presente Polizza che indica i dati dei rischi assicurati, la somma assicurata e tutte le altre informazioni riguardanti l'Assicurazione. La <b>Scheda di copertura</b> forma parte integrante della presente Polizza.
<b>Scoppio</b>	Repentino deflagrare di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non causato da esplosione.
<b>Stima accettata</b>	Il valore dei beni che ai fini dell'Assicurazione risulti da perizie di stima a mano del Broker e/o dell'Assicurato.

<b>Territorio italiano</b>	Il territorio compreso entro i confini della Repubblica Italiana, lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.
<b>Valore dichiarato</b>	Il Valore dichiarato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi l'onere della prova di detto valore in caso di Sinistro.

## CONDIZIONI GENERALI

La Proposta di Assicurazione firmata e inoltrata dall'Assicurato costituisce la base della presente Polizza e ne forma parte integrante.

### Art. 1 - Rischi Assicurati

Questa Assicurazione assicura i beni descritti nella Scheda di Copertura contro tutti i **danni materiali** e diretti di perdita o danneggiamento allorché essi si trovano all'interno dei luoghi indicati nella Scheda di Copertura durante il periodo di validità della presente Assicurazione subordinatamente ai seguenti termini, condizioni ed esclusioni.

### Art. 2 - Esclusioni

L'art.1 Esclusioni - delle Condizioni Generali (Mod.IT2249B), è abrogato e sostituito dal seguente:  
Sono esclusi dalla presente Assicurazione:

- (A) le perdite e i danneggiamenti causati o risultanti da:
- I. uso normale, logorio, deterioramento graduale, difetto intrinseco, ruggine o ossidazione, deformazione o restringimento;
  - II. tarme, parassiti o animali nocivi;
  - III. lavori effettuati nel corso di interventi di rifinitura, restauro, riparazione, rimessa a nuovo, ricorniciatura, ristrutturazione o processi consimili;
  - IV. aridità, umidità, esposizione alla luce o eccessivi sbalzi di temperatura, a meno che non siano causati da tempesta, gelo o incendio;
  - V. rottura di vetri a protezione di quadri, comprendendo però il danno causato dal vetro rotto ai beni assicurati.
  - VI. atti dolosi del Contraente/Assicurato.
- (B) Perdite o danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici dovuti al funzionamento o ad usura;
- (C) Perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da o connessi a fatti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione o danni agli enti assicurati causati da o per ordine di governi o Autorità Pubbliche o Locali.
- (D) Perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti:
- 1.1 da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
  - 1.2 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
  - 1.3 armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
  - 1.4 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
  - 1.5 da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.
- E) Perdite e/o i danni ai gioielli assicurati lasciati incustoditi in camera di albergo o motel.

- F) Perdite e/o i danni ai gioielli assicurati in corso di trasporto e durante gli spostamenti da un luogo ad un altro, a meno che siano indossati e/o portati sulla persona o a mano dall'Assicurato stesso o da un membro della sua famiglia, da un dipendente dell'Assicurato nel corso delle sue funzioni;
- G) Perdita di contante, divisa o obbligazioni.

**CONDIZIONI CONCERNENTI IL CONTENUTO GENERICO**  
**Valide se richiamato il Contenuto generico in Scheda di Copertura**

**Primo Rischio Assoluto**

La garanzia **Contenuto generico** se richiamata in Scheda di Copertura è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile.

**Art. 1 Rischi Assicurati**

La presente assicurazione è estesa a coprire il Contenuto Generico all'interno dei locali indicati Scheda di Copertura, in caso di perdita o danneggiamento direttamente causati da:

- 1.1 incendio, fulmine o esplosione
- 1.2 caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate con l'esclusione di ordigni esplosivi
- 1.3 terremoto, inondazioni e alluvioni
- 1.4 trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste
- 1.5 scoppio o traboccamento di cisterne fisse, impianti e condutture idraulici
- 1.6 scoppio o traboccamento di cisterne fisse impianti e condutture di combustibile per uso domestico
- 1.7 furto, furto con scasso o effrazione ovvero tentativo di furto, furto con scasso ed effrazione
- 1.8 urto causato da veicolo, con l'esclusione della perdita o del danneggiamento causati da un veicolo di proprietà dell'Assicurato o sotto il controllo dell'assicurato o di un membro convivente della sua famiglia
- 1.9 danni da scioperi o sommosse

**CONDIZIONI PARTICOLARI**

(I) Coppie, Set, Parures

In caso di Sinistro che colpisca un bene assicurato facente parte di un insieme (parure, coppia o serie identificabili come opera unica), l'Indennizzo sarà determinato in proporzione equa e ragionevole rispetto al valore totale della parure, coppia o serie, ma in nessun caso si potrà considerare tale danno come una perdita totale dell'intera coppia e/o servizio e/o parure e/o serie.

In caso di perdita o danneggiamento di uno o più articoli il cui valore di mercato è incrementato dal fatto di essere parte di una coppia, serie o parure, la liquidazione effettuata ai sensi della presente Assicurazione terrà conto di tale incremento di valore.

(II) Stima accettata o Valore Dichiarato

Se l'Assicurazione è a Stima Accettata, il Valore di Mercato che il Bene Assicurato aveva nel luogo e al momento immediatamente prima del sinistro è quello di detta stima ai sensi e per gli effetti dell'art. 1908, 2° comma, Codice Civile.

Se l'Assicurazione è a Valore Dichiarato, il Valore di Mercato che il Bene Assicurato aveva nel luogo e al momento immediatamente prima del sinistro è quello indicato dal Contraente o dall'Assicurato nella Polizza, restando a carico di questi l'onere della prova della correttezza di tale valore. Pertanto, ai fini della liquidazione dell'Indennizzo, l'Assicurato avrà l'obbligo di fornire all'Assicuratore soddisfacente prova del reale Valore di Mercato e della titolarità dei diritti riferiti ai Beni Assicurati, restando inteso che tale prova sarà liberamente valutabile dall'Assicuratore.

- (III) Onere della prova  
In tutti i casi in cui l'Assicurazione rileva l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati ai sensi di Polizza, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di Polizza è a carico dell'Assicurato il quale intenda far valere un diritto all'indennizzo.
- (IV) Danni Parziali  
In caso di perdita o danneggiamento parziale degli articoli assicurati nell'ambito della presente Assicurazione, agli effetti del risarcimento, l'ammontare del danno sarà costituito dal costo e dalle spese di restauro, maggiorate del deprezzamento subito. Gli Assicuratori saranno tenuti a risarcire in misura proporzionale al rapporto tra la somma assicurata ed il valore di mercato al momento immediatamente precedente il sinistro, ed in nessun caso essi saranno tenuti a risarcire somme superiori a ciascuno dei valori assicurati.
- (V) Impianti d'allarme e Protezioni  
E' condizione indispensabile perchè gli Assicuratori assumano l'onere del risarcimento in caso di furto, furto con scasso e furto con violazione di domicilio che:  
(a) tutte le protezioni notificate agli Assicuratori o da essi richieste allo scopo di salvaguardare i beni assicurati siano state inserite e completamente funzionanti ogni volta che i locali siano lasciati incustoditi;  
(b) i sistemi di allarme siano soggetti ad una regolare manutenzione effettuata da un tecnico specializzato, con almeno una visita all'anno;  
(c) tali protezioni non vengano rimosse o modificate con detrimento degli interessi degli Assicuratori, senza il loro preventivo consenso scritto.
- (VI) Rivalsa  
Qualora gli Assicuratori siano tenuti a risarcire un danno ai sensi della presente Assicurazione, essi verranno surrogati nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'indennità pagata, relativamente al sinistro in questione, ed avranno inoltre diritto ad agire in giudizio a proprie spese in nome dell'Assicurato.  
L'Assicurato dovrà fornire agli Assicuratori tutta l'assistenza da essi richiesta, per quanto in suo potere, al fine di salvaguardare i loro diritti e interessi; dovrà inoltre produrre tutti i documenti richiesti dagli Assicuratori e che a questi necessitino per condurre un'azione legale efficace a suo nome.
- (VII) Notifica di sinistro  
E' condizione indispensabile ai fini della copertura prevista dalla presente che in caso di perdita o danneggiamento che potrebbe dar luogo a risarcimento ai termini della presente Assicurazione, ne venga dato immediato avviso agli Assicuratori e, nel caso, alla Polizza.
- (VIII) - Diritto di rimpiazzo  
E' in facoltà agli Assicuratori, in caso di sinistro, di indennizzare l'Assicurato mediante pagamento in denaro fino all'ammontare della somma assicurata, oppure mediante sostituzione, sia integrale che parziale, dell'articolo perduto o danneggiato.
- (IX) - Clausola acquisizione  
E' inteso e convenuto fra le Parti che nuovi acquisti o rivalutazioni siano automaticamente tenuti coperti come da importo, espresso in valuta o in 15 %, indicato in Scheda di Copertura, a condizione:  
1) che gli Assicuratori siano avvisati entro 30 giorni dalla data dell'acquisto o rivalutazione;  
2) che l'Assicurato faccia pervenire le stime degli enti acquisiti o rivalutati;  
3) pagamento di soprapremio calcolato a prorata con conguaglio a fine esercizio.  
La suddetta garanzia è operante dal momento in cui le nuove acquisizioni si trovano all'interno dei locali indicati nella Scheda.
- (X) Clausola cassaforte

E' condizione essenziale che i gioielli assicurati siano sempre chiusi in cassaforte o depositati in cassette di sicurezza di banca, tranne quando gli enti assicurati siano personalmente trasportati sotto lo stretto e costante controllo dell'Assicurato o indossati dallo stesso o da persona preventivamente autorizzata. L'Assicurato che omette di adempiere a tale obbligo decade da ogni diritto al risarcimento.

(XI) Preziosi Indossati

Qualora nella Scheda di copertura sia stata indicata la somma assicurata e/o i limiti di indennizzo alla partita "Preziosi indossati", la presente assicurazione indennizza la perdita di Preziosi indossati dal Contraente/Assicurato stesso e/o dalle persone con lui conviventi, nel limite massimo della somma assicurata e dell'ambito territoriale indicati nella Scheda di copertura.

La garanzia per i Preziosi Indossati è prestata nella forma Primo Rischio Assoluto senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice civile.

(XII) Forma delle comunicazioni dell'assicurato agli assicuratori

Tutte le comunicazioni fra le Parti, dovranno essere inoltrate per iscritto al Broker indicato nella Scheda di copertura o, per quanto riguarda le comunicazioni all'Assicurato, all'ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori.

(XIII) Clausola Coverholder

Il Coverholder agisce come agente di Lloyd's Insurance Company S.A. nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi del Accordo di nomina del Coverholder con il Riferimento del Mercato Unico dichiarato all'interno di questo certificato/polizza/endorsement.

(XIV) Procedura in caso di sinistro

Ogni sinistro deve essere in prima istanza indirizzato a:

**Mag SpA**

**Via Delle Tre Madonne 12 – 00197 Roma (RM)**

**Tel. 39 06 85 30 65 40/-Fax 39 06 85 30 65 65**

**Email: [rome@magitaliagroup.com](mailto:rome@magitaliagroup.com)**

(XV) Danni da ladri

Sono compresi in garanzia fino alla concorrenza della somma riportata nella Scheda di Copertura i danni cagionati da ladri in occasione di furto o rapina tentati o consumati.

### **SEZIONE TRASPORTO**

**Valida se richiamata in Scheda di Copertura**

Condizioni per l'efficacia della garanzia durante il trasporto

La garanzia trasporto è operante a condizione che:

- tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte;
- che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;

Trasporti a cura di non specializzati

Sono compresi automaticamente in garanzia i trasporti a cura del personale/Staff del Contraente/ Assicurato e/o di operatori non specializzati se la somma assicurata è pari o inferiore ad € 500.000,00 . Nel rispetto delle seguenti condizioni di operatività:

- Obbligo di imballaggio a regola d'arte e con materiali idonei allo stato conservativo, tipologia, misure e peso del bene trasportato
- Almeno due persone a bordo mezzo equipaggiate con telefono cellulare
- Scoperto 15% per ogni e ciascun sinistro in capo all'Assicurato, in caso di danni in costanza di trasporto

- Esclusione operatività di garanzia in ipotesi di veicolo lasciato incustodito.

#### Trasporti tra sedi del Contraente e movimentazioni interne

Sono compresi automaticamente in garanzia i trasporti tra le diverse sedi del Contraente e le movimentazioni interne, senza obbligo di comunicazione preventiva se la somma assicurata è pari o inferiore ad € 500.000,00 per singolo trasporto.

Per somme superiori o condizioni di trasporto diverse rispetto a quelle sopra descritte, la garanzia è valida dopo richiesta dell'Assicurato/Contraente alla Società e conferma scritta della Società con emissione di apposita appendice. I premi relativi alle coperture sopra descritte verranno corrisposti a fine periodo assicurativo, in sede di regolazione premio sulla base del tasso concordato per il corrispondente valore caso per caso.

### **CLAUSOLE AGGIUNTIVE**

#### **Valide solo se espressamente richiamate in Scheda di Copertura**

#### Beni presso restauratori, corniciai et similia

Fermi i limiti territoriali di operatività indicati nella presente Assicurazione, tale garanzia è operante presso i locali di terzi, restauratori, corniciai et similia

#### Beni presso Terzi per mostre e fiere (prestiti in uscita)

La garanzia si intende estesa senza premio addizionale, alla giacenza, di opere d'arte assicurate presso terzi in occasione di fiere e mostre temporanee, fino ad un massimo di € 500.000,00.

Tale garanzia è estesa ai trasporti da/per i locali espositivi, con previa comunicazione al broker, fino ad un massimo di € 500.000,00= a condizione che tali trasporti siano effettuati come segue:

- da operatore specializzato in trasporti di opere d'arte. Gli Assicuratori in tal caso rinunciano ad esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti dell'organizzatore/ente fieristico, fatto salvo il caso di dolo e/o colpa grave.
- oppure
- da personale del Contraente/Assicurato, o da personale non specializzato in trasporti d'arte, alle seguenti condizioni:
    - a) Imballaggio da effettuarsi a regola d'arte, tenuto conto della natura delle opere e del tipo di trasporto effettuato;
    - b) Utilizzo di automezzo con presenza di almeno due persone a bordo, entrambe dotate di telefono cellulare;
    - c) Obbligo di sorveglianza ininterrotta dell'automezzo durante i trasporti

Tale garanzia si intende operante entro i seguenti limiti territoriali: Mondo Intero, ad eccezione di Paesi belligeranti e sanzionati secondo la normativa vigente.

#### Condition Report

È condizione essenziale per l'efficacia del contratto che, indipendentemente dal tipo di trasporto effettuato e prima della partenza delle opere, venga redatto un Condition Report descrittivo dello stato di conservazione delle opere o venga fornita agli Assicuratori documentazione fotografica prodotta nel periodo immediatamente precedente alla partenza delle opere. Lo stesso Condition Report – o documentazione fotografica – dovrà essere redatto anche al ritorno delle opere nel loro luogo di origine per la verifica di eventuali danni. In assenza di detto Condition Report – o documentazione fotografica – non potranno essere reclamati danni derivanti da rotture o simili.

#### Insetti, tarli, tarme, parassiti e animali nocivi

A deroga del co. II dell'Art. 2 - Esclusioni, la polizza copre i danni derivanti da tarli, tarme, insetti, parassiti e animali nocivi purché il contagio sia avvenuto successivamente l'effetto della polizza.

Tale copertura è operante a condizione del pagamento di un premio addizionale e una perizia che attesti l'assenza di infestazione alla decorrenza della copertura assicurativa.

#### Variazioni climatiche

La garanzia comprende le perdite ed ai danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.

#### Variazioni di luce

La garanzia comprende le perdite ed ai danni derivanti da irradiazione luminosa purché a seguito di evento accidentale quale ad esempio cattivo allestimento, sbalzo di corrente, rottura dell'impianto.

#### Enti all'aperto

La polizza copre i danni materiali e diretti occorsi alle opere d'arte e design collocate in luogo aperto, con le seguenti esclusioni:

- a) danni da escrementi/imbrattamenti di animali;
- b) danni da eventi atmosferici ordinari;
- c) usura/logorio, vizio proprio/difetto intrinseco, ruggine, ossidazione, corrosione, deformazione o restringimento.

#### No Claims bonus (clausole alternative tra loro)

##### Anticipato

L'Assicurato dichiara di ricevere l'importo riportato nella Scheda di Copertura quale sconto anticipato concesso dagli Assicuratori sul premio netto relativo alla surriferita polizza. In caso di sinistro, che comporti spese di perizia e/o pagamento di un risarcimento, l'Assicurato si impegna a versare agli Assicuratori, in coincidenza del pagamento dell'indennizzo, un premio integrativo pari allo sconto anticipato riportato nella Scheda di Copertura oltre gli accessori e le imposte governative. La quota integrativa è dovuta una sola volta per annualità assicurativa, con riferimento all'annualità di avvenimento del sinistro. Qualora nella polizza vengano apportate modifiche che comportino aumenti di premio, su tali aumenti non sarà computato lo sconto anticipato.

##### Posticipato

Si conviene tra le Parti che, se durante il periodo di validità della assicurazione non sarà stata avanzata alcuna richiesta di risarcimento per perdite e/o danni coperti dalla presente assicurazione, gli Assicuratori rimborseranno all'Assicurato l'importo in % del premio netto riportato nella Scheda di Copertura, che verrà liquidato con atto a parte al momento del rinnovo, se questo verrà effettuato con gli stessi Assicuratori.

### CLAUSOLE ISTITUZIONALI DI ESCLUSIONE

#### **A) CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA, ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED ELETTROMAGNETICHE**

**La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente assicurazione**

1. In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti:

- 1.1 da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
- 1.2 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
- 1.3 armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
- 1.4 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;

1.5 da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

CL 370 10/11/2003

**LMA3100**

**15 settembre 2010**

## **B) ESCLUSIONE RISCHIO INFORMATICO E DI DATI CON LIMITAZIONI IN CASO DI FURTO**

*Quanto segue si applica all'intero contratto di assicurazione.*

A. Sono esclusi dalla copertura rischi cyber, perdita, danno, responsabilità, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da:

1. l'uso o l'impossibilità di utilizzare qualsiasi computer, sistema informatico, computer programma software, processo o qualsiasi altro sistema elettronico;
2. qualsiasi virus informatico o codice dannoso;
3. qualsiasi truffa informatica relativa ai punti 1 e / o 2 di cui sopra.

B. Tuttavia, resta inteso e concordato che la clausola A non si applicherà alla perdita fisica dell'oggetto assicurato causata direttamente da furto, rapina, furto con scasso, appropriazione indebita o altra attività criminale se:

4. un computer, un sistema informatico, un programma software per computer, se un codice dannoso, virus informatico o processo o qualsiasi altro sistema elettronico viene utilizzato nella commissione di atti di furto, furto con scasso, rapina, appropriazione indebita o altri atti criminali; e
5. L'atto di cui al precedente punto 4 è rivolto esclusivamente contro l'Assicurato o proprietà dell'Assicurato in una delle località indicate nel presente documento.

L'onere di provare la perdita coperta da questa limitazione sarà a carico dell'Assicurato.

C. Gli Assicuratori non pagheranno alcuna perdita o danneggiamento di dati elettronici (ad esempio file o immagini) ovunque sia memorizzato.

**JS2020-013**

**29 Ottobre 2020**

## **C) CLAUSOLA DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI**

1. Nonostante qualsiasi disposizione contraria all'interno di questa assicurazione, questa assicurazione non assicura alcuna perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura causati da, contribuito da, derivante da, derivante da o in connessione con una malattia trasmissibile o la paura o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile.
2. Ai fini di questa approvazione, perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa o altra somma, include, ma non è limitato a, qualsiasi costo per ripulire, disintossicare, rimuovere, monitorare o testare:
  - 2.1. per una malattia trasmissibile, o
  - 2.2. qualsiasi proprietà assicurata ai sensi del presente che è affetta da tale malattia trasmissibile.
3. Come qui utilizzato, per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo dove:
  - 3.1. la sostanza o l'agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o qualsiasi sua variazione, considerata vivente o meno, e
  - 3.2. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, include, ma non è limitato a, trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas o tra organismi.
4. Questa approvazione si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre sovvenzioni di copertura.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della polizza rimangono gli stessi.

JS2020-011  
23 Giugno 2020

#### D) CLAUSOLA DI SOSPENSIONE DELLE SANZIONI

È condizione della presente (ri)assicurazione, e il (ri)assicurato accetta, che la fornitura di una copertura, il pagamento di una richiesta di indennizzo e l'erogazione di una prestazione siano sospesi nella misura in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale richiesta di indennizzo o l'erogazione di tale prestazione da parte del (ri)assicuratore esporrebbero tale (ri)assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni in base a: a. risoluzioni delle Nazioni Unite; o b. sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America. Tale sospensione continuerà fino a quando il (ri)assicuratore non sarà più esposto a tali sanzioni, divieti o restrizioni.

Libera traduzione della clausola Lloyd's LMA3200 05 ottobre 2023 in inglese. In caso di contrasto fra le versioni, quella che prevarrà è la versione in Inglese.

#### **Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l'Assicurato dichiara:**

di aver preso conoscenza delle Norme che regolano l'assicurazione, delle **Condizioni Particolari, Speciali e aggiuntive Generali di Assicurazione** e di approvarne specificamente le seguenti disposizioni

- Condizioni particolari: Art. 2 Esclusioni;
- Esclusioni aggiuntive: A) Clausola di esclusione contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche - B) Esclusione rischio informatico e di dati con limitazioni in caso di furto - C) Clausola delle malattie trasmissibili; D) Clausola Sanzioni;

---

DATA

---

ASSICURATO/CONTRAENTE

### **INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI**

#### *Chi siamo*

Siamo Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito denominata "Lloyd's Europe") una compagnia assicurativa autorizzata e disciplinata dalla Banca Nazionale del Belgio (NBB) e regolamentata dall'Autorità per i Servizi e i Mercati Finanziari (FSMA). La nostra sede legale è in Place du Champ de Mars 5, Bastion Tower, 14° piano, 1050 Bruxelles, Belgio. Il numero di società/partita IVA è BE 0682.594.839, RPR/RPM Bruxelles. LIC è una società controllata al 100% dalla Society of Lloyd's, 1 Lime Street, Londra, EC3M 3HA, Regno Unito (Society of Lloyd's).

#### *Quali sono i dati personali che trattiamo*

Raccogliamo e utilizziamo le informazioni necessarie che la riguardano per fornirle la copertura assicurativa o la copertura assicurativa di cui è beneficiario, e per rispettare i nostri obblighi legali e gli obblighi degli altri soggetti della catena assicurativa.

Tali informazioni comprendono dettagli quali il suo nome, il suo indirizzo e i suoi recapiti e qualsiasi altra informazione che otteniamo su di lei in relazione alla copertura assicurativa o alla copertura di cui è beneficiario. Tali informazioni potrebbero includere speciali categorie di dati personali come per esempio informazioni sulla sua salute e su possibili condanne penali.

### ***Perché raccogliamo i suoi dati personali e qual è la base giuridica del trattamento***

Raccogliamo e utilizziamo i suoi dati personali per fornirle la copertura assicurativa. La base giuridica è costituita dall'adempimento del contratto con Lei in qualità di soggetto interessato e dal soddisfacimento degli obblighi di legge, tra cui gli obblighi assicurativi e fiscali.

Per il trattamento di dati personali sensibili sulla salute, la base giuridica generale è costituita dal consenso, salvo il caso in cui sussista un diritto legale a livello locale come base giuridica.

Ai fini del trattamento dei dati personali dei minori, la base giuridica è il consenso dato o approvato dal titolare della potestà genitoriale sul minore.

Possiamo inoltre trattare i suoi dati personali per la prevenzione e il rilevamento delle frodi, utilizzando come base giuridica l'interesse legittimo.

### ***Con chi condividiamo i suoi dati personali***

In base a come funziona l'assicurazione, i suoi dati possono essere condivisi e utilizzati da diverse terze parti del settore assicurativo (all'interno e all'esterno dello Spazio economico europeo - SEE). Ad esempio, assicuratori, agenti o broker assicurativi, riassicuratori, periti, subappaltatori, autorità di regolamentazione, agenzie di polizia, agenzie di prevenzione e rilevamento di frodi e crimini e banche dati assicurative obbligatorie. Divulgheremo i suoi dati personali esclusivamente in relazione alla copertura assicurativa fornita e nella misura in cui ciò sia richiesto o permesso dalla legge.

Occasionalmente potremmo aver necessità di condividere i suoi dati personali con terze parti al di fuori del SEE e adotteremo costantemente misure volte a garantire che qualsiasi trasferimento internazionale di dati sia gestito con la massima diligenza per proteggere i suoi diritti ed interessi:

- Trasferiremo i suoi dati personali solo verso paesi riconosciuti in grado di fornire un livello adeguato di protezione legale o nei quali possiamo essere sicuri che siano in vigore accordi alternativi per proteggere i diritti alla privacy.

- I trasferimenti a fornitori di servizi e ad altre parti terze saranno sempre tutelati da impegni contrattuali e, se opportuno, da ulteriori garanzie.
- Qualsiasi richiesta di informazioni che riceveremo dalle forze dell'ordine o dalle autorità di regolamentazione sarà attentamente verificata prima di divulgare i dati personali.

### ***Durata della conservazione dei dati***

Conserviamo i suoi dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per fornire l'assicurazione stipulata o per adempiere ai nostri requisiti legali o normativi.

Elimineremo o cancelleremo in modo sicuro i dati personali in assenza di un valido motivo commerciale per conservarli. In circostanze eccezionali, potremmo conservare i suoi dati personali per periodi più lunghi qualora ritenessimo che vi sia una possibilità di contenzioso, in caso di reclami o in presenza di un'altra valida ragione commerciale che richieda l'utilizzo dei dati in futuro.

### ***Dati relativi ad altre persone che ci fornite***

Qualora lei ci fornisca (o il suo agente o broker assicurativo) i dati di altre persone, deve accertarsi che la presente informativa sulla protezione dei dati sia fornita anche a loro.

***Reclami, contatti con noi e con l'ente regolatore e i suoi diritti***

Se desidera sapere come utilizziamo i suoi dati o vedere una copia della nostra informativa sulla privacy completa, ci contatti al seguente indirizzo [LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com](mailto:LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com) o consulti l'informativa sulla privacy sul sito web <https://www.lloydseurope.com> dove sono disponibili tutti i dettagli.

In relazione alle informazioni che deteniamo su di lei, gode dei seguenti diritti:

Diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto all'obiezione, diritto alla revoca del consenso.

Se desidera esercitare i suoi diritti, può contattare l'agente assicurativo o il broker assicurativo che ha stipulato la sua assicurazione all'indirizzo:

**Mag SpA**

**Via Delle Tre Madonne 12 – 00197 Roma (RM)**

**Tel. 39 06 85 30 65 40/-Fax 39 06 85 30 65 65**

**Email: [rome@magitaliagroup.com](mailto:rome@magitaliagroup.com)**

Ha il diritto di esporre un reclamo all'autorità competente per la protezione dei dati, ma la esortiamo a contattarci prima di agire in tal senso.

***Consenso***

Per il trattamento di dati personali sulla salute o genetici, e per il trattamento di dati personali di minori di età inferiore ai 16 anni, in relazione alla copertura assicurativa, l'agente assicurativo o il broker assicurativo che ha predisposto il contratto le chiederà il consenso attraverso il modulo di consenso alla protezione dei dati, ad eccezione dei paesi in cui, per il trattamento di dati personali sensibili sulla salute, nel contesto di una polizza assicurativa, è previsto un diritto legale locale in tal senso.

Il trattamento dei dati personali dei minori sarà considerato legittimo laddove il consenso sia dato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore.

Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore per tali finalità, a condizione che questa non sia inferiore a 13 anni.

Lei può liberamente esprimere il suo consenso, tuttavia, se non lo fa o se lo revoca, ciò potrebbe influire sulla nostra capacità di fornire la copertura assicurativa di cui lei beneficia e potrebbe impedirci di fornirle la copertura o di gestire le sue richieste di indennizzo.

***Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati***

Per qualsiasi domanda relativa alla protezione dei dati, alla quale il candidato ritiene che possiamo rispondere, lo stesso può contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati:

Responsabile della protezione dei dati

Lloyd' s Insurance Company S.A.  
Bastion Tower  
Place du Champ de Mars 5  
1050 Bruxelles  
Belgio

Email: [LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com](mailto:LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com)

LBS0046D  
17/03/2023

La seguente clausola annulla e sostituisce la clausola LBS0081ITA del presente Contratto.

**Clausola di notifica atti e giurisdizione (LBS0006 01/01/2019)**

Si conviene che la presente Assicurazione sarà regolata esclusivamente dal diritto e dagli usi in ITALIA, e le eventuali controversie insorte da, o in relazione a, la presente Assicurazione saranno soggette alla giurisdizione esclusiva di un tribunale competente in ITALIA.

Lloyd's Insurance Company S.A. conviene che tutte le citazioni, notifiche o procedure finalizzate ad istituire procedimenti legali a proprio carico in relazione alla presente Assicurazione dovranno

ritenersi correttamente notificate se indirizzate e consegnate all'attenzione di:

Rappresentante per l'Italia  
Lloyd's Insurance Company S.A.  
Corso Garibaldi 86  
Milano 20121  
Italia

il quale è a tal fine delegato all'accettazione delle notifiche processuali per conto della società.

Fornendo tale delega Lloyd's Insurance Company S.A. non rinuncia al proprio diritto ad eventuali proroghe o ritardi eventualmente spettanti alla stessa per la notifica di tali citazioni, notifiche o procedimenti in considerazione della propria residenza o domicilio in Belgio.



Costi di restauro No	Altre garanzie		
Accetterebbe l'inserimento di <b>franchigie o scoperti</b> ?	No	Accetterebbe limiti di <b>risarcimento</b> ?	No

### Sezione 3 – Gioielli, pellicce, effetti personali

Si prega di allegare l'elenco dei beni.		
Si prega di fornire i nominativi di tutte le persone che indossano i beni allegati e specificarne il grado di parentela.		
NOME COGNOME	PARENTELA	PROFESSIONE
Appartenenza di uno dei membri al mondo dello spettacolo Si (specificare)		

### Sezione 4 – Precedenti Assicuratori ed eventuali sinistri

Attualmente é assicurato? No
È stato assicurato in passato per rischi analoghi? Si (Indicare la Compagnia)
Indicare la data di scadenza del precedente contratto
Altrimenti indichi perché la polizza non è stata rinnovata
Ha subito sinistri? No In caso di risposta affermativa, fornire i seguenti dettagli:
Data approssimativa
Descrizione ed ammontare del danno
Se assicurato, indichi il risarcimento



## Dichiarazioni del Contraente

Il sottoscritto	dichiara:
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ di aver fornito nel presente questionario informazioni vere e di non aver sottaciato nessun fatto materiale;</li> <li>▪ <i>di essere consapevole che l'omissione o la falsa descrizione di un fatto materiale potrebbe consentire agli Assicuratori di rendere nulla la copertura. (Per fatto materiale si intende un qualsiasi elemento che possa ragionevolmente influenzare gli Assicuratori nel decidere se accettare o meno un rischio o nello stabilire termini e condizioni);</i></li> <li>▪ di essere consapevole del fatto che gli Assicuratori valuteranno il rischio sulla base delle informazioni contenute in tale questionario e che la firma di questo documento non vincola né il sottoscritto né gli Assicuratori ad accettare il rischio.</li> <li>▪ di essere consapevole che ai sensi dell'art 58 del regolamento IVASS N. 40/2018 la mancata compilazione del presente proposal form non consentirà al broker di effettuare valutazioni relativamente alla coerenza del contratto rispetto alle mie esigenze e bisogni assicurativi e che pertanto il broker non potrà distribuire alcun contratto assicurativo.</li> </ul>	
Intermediario:	Il Contraente
In ottemperanza all'art. 56 del Regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018 il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il modello di informativa precontrattuale (Allegato 3 - Allegato 4 - Allegato 4 Ter).	
Data:	Il Contraente

Preso atto dell'informativa che ci è stata fornita ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Ls. 196/03 e s.m.i. in materia di tutela dei dati personali

Il sottoscritto:

- a. esprimo il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare dati particolari per le finalità connesse all'esecuzione del contratto/incarico. **ATTENZIONE: In mancanza di questo consenso non potrà essere data esecuzione al contratto e sarà impossibile trattare i dati per la liquidazione di eventuali sinistri/rimborsi)**

ACCONSENTO Si

- b. esprimo il consenso al trattamento dei miei dati da parte di Mag Spa o di Società del Gruppo (anche per il tramite di società terze) per le finalità di marketing indicate: invio di comunicazioni commerciali/promozionali, tramite modalità automatizzate di contatto (come e-mail, sms o mms) e tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) sui propri prodotti e servizi, segnalazione di eventi aziendali, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, nonché realizzazione di indagini di mercato ed analisi statistiche.

ACCONSENTO Si

- c. esprimo il consenso al trattamento automatizzato dei miei dati personali da parte di Mag Spa o di Società del Gruppo (anche per il tramite di società terze), ivi inclusa la profilazione, effettuato per analizzare le mie preferenze, abitudini, interessi (...) al fine di ricevere comunicazioni commerciali personalizzate.

ACCONSENTO Si

Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Data:

Il Contraente:

